

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 novembre 2021, n. 303  
**Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus di Molfetta (BA).**  
**Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Trani (DSS BT 05 – Trani), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, da ubicare al Viale Paolo De Gemmis n. 36. Parere favorevole.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 17 del 03/11/2021;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *“Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *“Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 1, lettera A., lett. b) del R.R. n. 3 del 02/03/2006 stabilisce il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità (e dell'accREDITAMENTO istituzionale) delle strutture riabilitative psichiatriche.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell'art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai*

*regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*

- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;*  
(...)

*le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...).*

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:

- all'art. 5, comma 1: "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:

(...)

*1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale;*

*1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici;*

(...);

- all'art. 7, che:

"

*1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*

*3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*

*4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*

*5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni*

*dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.*

*6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*

*7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”.*

\*\*\*

Il R.R. n. 7/2002 – *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all'art. 4 *“Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero”.*

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che *“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”.*

Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 *“Procedure di riconversione e modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche”* la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS. LL. regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), trasmettano alla scrivente lo schema di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006 e corredato da una relazione esplicativa del Direttore del DSM, indicando per ciascuna tipologia di struttura:

- a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
- b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.

Con nota prot. n. 0000331 del 04/01/2021 ad oggetto *“Richiesta parere di compatibilità per autorizzazione alla realizzazione di un “Centro Diurno Psichiatrico” (R.R. n. 3/2005 e R.R. n. 7/2002).”*, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta (BA) ed al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Trani (BT), il Dirigente dell'Area Urbanistica, Demanio e Ambiente - Servizio Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive del Comune di Trani (BT) ha comunicato quanto segue:

*“Si trasmette, in allegato, la richiesta pervenuta del legale rappresentante del Consorzio di cooperative sociali “Metropolis” dott. Luigi Paparella, relativa all'autorizzazione di un Centro Diurno psichiatrico (R.R. n. 3/2005 e R.R. n. 7/2002).*

*Si specifica che la richiesta pervenuta, prot. 66924, del 30.12.2020, avente ad oggetto “Errata corrige nostro prot. 5271.2020. Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno Psichiatrico” sostituisce una precedente istanza del 17.12.2020, prot. 63486, avente ad oggetto “Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno Socioeducativo e Riabilitativo per disabili” relative alla medesima unità immobiliare.*

*L'immobile indicato è ubicato in Trani al viale Paolo De Gemmis, n. 36 e rientra in “Zona residenziale SI Zona semintensiva” del PUG vigente, in cui è consentito l'insediamento della struttura proposta, giusta nota, prot. 67439, del 31.12.2020 rilasciato dal SUE, che si allega. Per quanto sopra si*

## CHIEDE

a codesto Spett.le ufficio di esprimere parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017. (...)", allegandovi:

- copia della nota prot. n. 67439 del 31/12/2020 ad oggetto "Attestazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. relativa all'istanza di richiesta di Autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno Psichiatrico (rif. R.R. n. 3/05 e R.R. n. 07/02), a Trani in Viale Paolo Gemmis 36.", con cui il Dirigente dell'Area Urbanistica, Demanio e Ambiente del Comune di Trani ha comunicato al legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta ed al Responsabile del SUAP del Comune di Trani, tra l'altro, che "(...) l'attività proposta risulta essere assimilabile a quelle delle "Cliniche" e pertanto compatibile con la zonizzazione esistente.";
- copia della nota prot. n. 5516.2020 del 30/12/2020 ad oggetto "Errata Corrige nostro prot. n. 5271.2020. Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un "Centro Diurno Psichiatrico" (rif. R.R. n. 03/05 e R.R. n. 7/02), sita in Trani (BT) al viale Paolo De Gemmis, 36.", a firma del legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta;
- copia dell'istanza prot. n. 5271 del 12/12/2020 ad oggetto "Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un "Centro Diurno Psichiatrico" (rif. R.R. n. 03/05 e R.R. n. 7/02), sita in Trani (BT) al viale Paolo De Gemmis, 36.";
- copia modello di domanda, a firma del legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta, per l'autorizzazione alla realizzazione – Mod. AutReal2 di un "CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA" con n. 20 posti, "avente le caratteristiche indicate nel progetto, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento n. 3/2005 e s.m.i. ed ai requisiti minimi definiti nello stesso.", ove è altresì precisato che "Per tale realizzazione presenta separata istanza per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.";
- copia del documento di identità del legale rappresentante;
- relazione tecnica descrittiva della struttura;
- "Relazione Tecnica di verifica ai parametri di cui alla D.G.R. n. 2037 del 07.11.2013";
- "Elaborati grafici";
- "Tabella 1: calcolo delle superfici";
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta dichiara, "con riferimento alla domanda di autorizzazione alla realizzazione di un struttura R.R. n. 3/2005 (CENTRO DIURNO PSICHIATRICO),
  - Che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati alla presente istanza";
- copia di scrittura privata "finalizzata alla conclusione di un contratto preliminare di locazione delle unità immobiliari (...);
- copia del contratto preliminare di locazione.

Per quanto sopra;

atteso che, in riscontro alla richiesta di parere della scrivente in relazione alla verifica di compatibilità per la realizzazione di struttura della medesima tipologia in altro distretto sanitario della ASL BT, con nota prot. n. 72238 del 20/11/2020 il Direttore Generale della ASL BT ed il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL BT hanno comunicato a questa Sezione, tra l'altro, che:

"(...) Il DSM non ha in programma l'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche ovvero l'attivazione di Centri Diurni a gestione diretta.

Si riporta di seguito la distribuzione ad oggi della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica semiresidenziale Centro Diurno come di seguito rappresentata:

(...)

- *N° 1 Centro Diurno in convenzione con Temenos coop. Sociale distretto Bisceglie (Trani).*

*Rapportando i dati succitati allo standard previsto nel R.R. n. 3/2006 per i Centri Diurni, si evince come la ASL BT si ritrovi in una condizione "virtuosa", avendo ancora la disponibilità di attivazione di n. 2 Centri Diurni sia sul territorio di Trani attualmente scoperto che sul territorio di Andria, poiché nelle politiche operative di questa Direzione di Dipartimento si è cercato di allineare il dato normativo con quello relativo ai bisogni reali espressi dalle UU.OO. afferenti al DSM. (...)"*;

considerato che:

- in base all'art. 1, lettera A., lett. b), punto II. del R.R. n. 3/2006 *"Il fabbisogno è stabilito in un centro diurno per ogni distretto fino ad 50.000 abitanti + un centro per eccedenze oltre i 50.000 di almeno 30.000 abitanti."*;
- sulla base dei dati ISTAT al 01/01/2021 – 109.569 abitanti, il fabbisogno regolamentare nel DSS BT 05 - Trani è di n. 2 Centri Diurni;
- risulta nell'ambito del DSS BT 05 - Trani n. 1 Centro Diurno privato accreditato;
- pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell'ambito del DSS BT 05-Trani per la tipologia di struttura di cui trattasi, ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di un solo Centro Diurno;
- successivamente alla data di approvazione della D.G.R. n. 2037/2013, e prima del bimestre in cui è pervenuta l'istanza di cui trattasi, ossia nell'arco temporale dal 29/11/2020 al 28/01/2021, non sono pervenute istanze di verifica di compatibilità relative al DSS BT 05 ed alla predetta tipologia di struttura;
- nell'arco temporale del bimestre 29/11/2020 – 28/01/2021 è pervenuta solo la richiesta di verifica di compatibilità inoltrata dal Comune di Trani con la citata nota prot. n. 0000331 del 04/01/2021, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno inoltrata dal Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Trani (DSS BT 05 – Trani) a seguito dell'istanza del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare al Viale Paolo Gemmis n. 36, con la precisazione che:

- il Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) acquisita dal Comune di Trani con nota prot. n. 66924 del 30/12/2020, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Trani (BT), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
- *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione"*

*regionale.*" (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);

- allo stato, ai sensi dell'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, sono sospesi i nuovi accreditamenti dei Centri Diurni ex art. 4 R.R. n.7/2002, salvo quelli autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2020).

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Responsabile P.O. "Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Trani (DSS BT 05 – Trani) a seguito dell'istanza del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare al Viale Paolo Gemmis n. 36, con la precisazione che:
  - il Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) acquisita dal Comune di Trani con nota prot. n. 66924 del 30/12/2020, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Trani (BT), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e

s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;

- *“l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale.”* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);
- allo stato, ai sensi dell'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, sono sospesi i nuovi accreditamenti dei Centri Diurni ex art. 4 R.R. n.7/2002, salvo quelli autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2020);

- di notificare il presente provvedimento:
  - al Sindaco del Comune di Trani (BT);
  - al Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio e Ambiente – Servizio Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive del Comune di Trani (BT);
  - al Direttore Generale dell'ASL BT;
  - al Direttore del DSM ASL BT;
  - al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Antonio Mario Lerario)